

27.4. – Funzione di cerniera tra il procedimento penale e la procedura “riparativa” è svolta anche da un paio di norme concernenti gli avvocati che esercitano la funzione difensiva nel primo procedimento.

27.4.1. - Una **facoltà di presenza dei difensori della persona indicata come autore** dell'offesa e della **vittima** del reato è prevista in relazione a quei “**colloqui preliminari**”, tra il **mediatore** e ciascuno dei **potenziali partecipanti a programmi** di giustizia riparativa, che -volti a fornire informazioni al riguardo, a raccogliere il consenso dei partecipanti medesimi nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi- precedono gli incontri mediante i quali prenderà poi propriamente corpo ogni singolo programma (art. 54).

27.4.2. – All’altro estremo del percorso si configura un’ulteriore possibilità di presenza dei **difensori**, che infatti hanno altresì «**facoltà di assistere i partecipanti** nella definizione degli **accordi** relativi all'**esito materiale**» del programma svoltosi.

In ambedue i casi si resta lontani dalla logica del contraddittorio nella sua forma abituale e più “naturale”, dell’antagonismo tra accusa e difesa (del tutto assente resta d’altronde il pubblico ministero dall’intero ciclo del percorso di “giustizia riparativa”). Ed è soltanto in relazione a una logica diversa -ma cui, pure, non siano estranee preoccupazioni garantistiche- che ci si potrà domandare se siano o no sufficienti, a una tutela effettiva dei singoli, i modi di presenza difensiva così predisposti.

27.5. – Notiamo infine che notevole scrupolo il legislatore ha posto per garantire che i potenziali interessati all’accesso a percorsi di giustizia riparativa (vittime del reato e persone indicate come autrici dell’offesa) vengano a conoscenza delle relative risorse.

Al **diritto all’informazione** è dedicato un apposito articolo (il 47) del d.lgs. 150/2022, tra i cui commi ci si limita qui segnalare, per il diretto collegamento con la normativa processualpenalistica, quello iniziale: «La **persona indicata come autore** dell'offesa e la vittima del reato vengono **informate senza ritardo** da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla **facoltà di accedere ai programmi** di giustizia riparativa e ai **servizi disponibili**».

Una folta schiera di norme particolari, disseminate nel codice di procedura penale, traduce questa regola in tanti precetti specifici, in relazione i più svariati atti e momenti del procedimento penale. Diamo conto di una sola disposizione, che a sua volta presenta una fisionomia di regola generale. È quella dell’unico comma di cui si compone l’art. 90-*bis*.1 CPP: «La **vittima** del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin **dal primo contatto con l’autorità procedente**, viene **informata** in una **lingua a lei comprensibile** della **facoltà** di svolgere un **programma di giustizia riparativa**».